



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.

- **Codice della proposta:** COM(2025) 580 final
- **Codice interistituzionale:** 2025/0580(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

La proposta fa parte di un pacchetto di due misure, pubblicate lo scorso 16 luglio, volte all'adeguamento della normativa armonizzata in materia di accise sui tabacchi per tenere conto dell'evoluzione dei mercati. In particolare, la proposta di cui trattasi provvede alla revisione della Direttiva 2011/64/UE che stabilisce la struttura e le aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati.

Finalità generali:

La proposta di cui trattasi estende il campo di applicazione della normativa sui tabacchi alla categoria dei prodotti correlati, integra la stessa categoria dei tabacchi lavorati introducendo, altresì, la categoria del tabacco grezzo con finalità antifrode.

La proposta stabilisce nuove aliquote minime *ad hoc* e introduce meccanismi paralleli volti, da un lato ad assicurare il mantenimento del valore reale delle stesse (adeguandole all'inflazione) e dall'altro a evitare che i nuovi minimi siano eccessivamente onerosi rispetto all'andamento effettivo del tasso di crescita dell'economia del singolo Stato membro.

Le finalità espressamente perseguitate sono: il rafforzamento del mercato unico; il contrasto a frodi e attività illecite, assicurando un gettito stabile per gli Stati membri; il sostegno agli obiettivi generali dell'Unione per la tutela della salute.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. *Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica*

La proposta rispetta il principio di attribuzione stabilito nell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea in quanto, nell'ambito della proposta di modifica di direttiva di cui trattasi, l'Unione sembra agire nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati, in questo caso particolare nei limiti previsti dagli articoli 113 TFUE, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette.

La base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 113 TFUE. Questo articolo consente al Consiglio, deliberando all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza.

La materia attribuita è "l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette, nella misura in cui questa armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza".

La proposta di direttiva di cui trattasi contribuisce all'armonizzazione estendendo il campo di applicazione della normativa armonizzata in materia di accise ai prodotti correlati al tabacco e al tabacco grezzo.

2. *Rispetto del principio di sussidiarietà*

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea è volta a conseguire obiettivi che non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello di Unione, soprattutto con riguardo ai settori che presentano problemi transfrontalieri. La proposta provvede a introdurre definizioni armonizzate dei prodotti innovativi che sono soggetti a regimi nazionali differenziati determinando maggiori complicazioni a livello amministrativo, ostacolando il funzionamento del mercato e vanificando gli sforzi delle politiche per il controllo del fumo. Inoltre, la presenza di definizioni poco chiare di taluni prodotti del tabacco a livello dell'UE hanno determinato differenze negli approcci nazionali (aliquote e i regimi di imposizione) che hanno favorito l'emergere di pratiche di elusione fiscale.

3. *Rispetto del principio di proporzionalità*

La proposta sembra rispettare il principio di proporzionalità nella misura in cui le modifiche proposte sarebbero volte a coprire le carenze della direttiva 2011/64/UE vigente. Tra l'altro, la proposta normativa intende estendere le disposizioni in materia di circolazione e controllo dei prodotti innovativi (liquidi per sigarette elettroniche e altri prodotti a base di nicotina) rimuovendo gli ostacoli al buon funzionamento del mercato derivanti dalla frammentazione delle normative nazionali di settore e riducendo gli oneri amministrativi supplementari. L'estensione del campo di applicazione contribuirebbe anche a un più attento monitoraggio con finalità antifrode. La proposta fissa anche nuove aliquote minime molto elevate per i prodotti tradizionali e per i nuovi prodotti, la cui proporzionalità sarà valutata congiuntamente dagli Stati membri nel corso delle discussioni, tenuto conto di vari fattori inclusa la proposta parallela che intende includere parte del gettito derivante dai tabacchi nell'ambito delle risorse proprie UE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta risponde all'esigenza di aggiornare la normativa armonizzata delle accise all'evoluzione del mercato. Tuttavia, sono necessari attenti approfondimenti per valutare l'applicazione concreta nel contesto italiano delle nuove aliquote minime e del meccanismo di adeguamento periodico delle aliquote minime all'andamento dell'inflazione. Analoga esigenza emerge con riferimento all'individuazione dell'aliquota minima applicabile al singolo Stato membro che viene determinata in base all'andamento dell'economia nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che taluni aspetti novellati dalla presente proposta, sono stati oggetto di osservazioni formulate dalle Autorità di controllo e dagli operatori del settore, quali l'importanza di includere nel processo di armonizzazione, oltre ai prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina, anche i liquidi non contenenti nicotina e la necessità di sottoporre il tabacco greggio a vigilanza fiscale al fine di rafforzare le politiche di contrasto e combattere il contrabbando e la produzione illegale.

Occorrono tempistiche necessarie per una transizione efficace, anche per le categorie di prodotti per le quali non è previsto un periodo transitorio; è opportuna, pertanto, una pianificazione attenta per garantire che le nuove misure non compromettano la stabilità finanziaria e per non generare inefficienze e difficoltà operative sulle autorità fiscali e sulle imprese.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta intende adeguare la normativa armonizzata all'evoluzione del mercato contribuendo al buon funzionamento del mercato, al contrasto dei traffici illeciti e alla tutela della salute.

La proposta stabilisce livelli particolarmente elevati sia per i prodotti tradizionali del tabacco che per i prodotti innovativi, quali il tabacco riscaldato e le bustine di nicotina. Sono necessari approfondimenti per comprendere l'impatto pratico sul mercato delle nuove aliquote e dei meccanismi paralleli di adeguamento all'inflazione (per mantenere il valore reale delle stesse) e all'andamento dell'economia dei singoli paesi.

L'aumento delle aliquote minime per le categorie già esistenti e la fissazione delle aliquote minime per le nuove categorie di prodotti deve essere parte di un approccio globale che considera le caratteristiche e il mercato di tali prodotti. È necessario garantire che le aliquote siano sufficientemente elevate da disincentivare l'uso dei prodotti del tabacco e di quelli ad essi correlati, in un'ottica equilibrata tale da preservare il mercato legale di detti prodotti e da impedire lo spostamento dei consumi sul mercato illegale.

Allo stesso tempo si deve tener conto del fatto che il prevedibile forte innalzamento delle aliquote di accisa rispetto a quelle attualmente applicate ai prodotti oggetto dell'intervento normativo potrebbe comportare un aumento importante dei prezzi di cessione e quindi, correlatamente, al fenomeno dell'acquisto in frode dei prodotti in parola e al contestuale incremento delle attività illecite legate al contrabbando di tabacchi lavorati.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è stata presentata nel corso della riunione del gruppo tecnico del Consiglio del 17 settembre 2025, sotto la Presidenza danese e viene ritenuta una proposta prioritaria dalla maggior parte degli Stati membri. La discussione sostanziale sarà avviata successivamente. Pur essendo noto che una maggioranza di Stati membri si è dichiarata favorevole alla proposta nel suo complesso, le posizioni di dettaglio di ciascuno Stato non sono ancora note.

Da parte italiana, nell'ambito del negoziato si terrà conto degli impatti sulla disciplina nazionale attuale e delle specifiche necessità rispetto ai singoli prodotti. Si evidenzierà il rischio di ricorso a mercati paralleli e prodotti contraffatti che potrebbe vanificare l'intento di disincentivare il consumo. Si avrà cura di chiarire adeguatamente quegli interventi che spettano al legislatore nazionale in modo da garantire adeguata flessibilità e discrezionalità agli strumenti di politica fiscale.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'impatto finanziario della proposta è potenzialmente positivo, ma, tenuto conto della specificità dei singoli prodotti, andrebbe valutato in correlazione ai rischi di ricorso a mercati paralleli (contrabbando) e introduzione di prodotti contraffatti.

Le aliquote di accisa minime previste dall'attuale impianto normativo della proposta di cui trattasi comportano un impatto rilevante per le seguenti categorie di prodotti:

Sigarette

L'effetto della revisione sui prezzi delle sigarette è in media pari a circa un euro e mezzo a pacchetto rispetto ai prezzi attuali.

Sigari e sigaretti

Considerate le fasce di prezzo nelle quali sono collocati attualmente i suddetti prodotti, la soluzione che comporterebbe ricadute meno rilevanti sui prezzi di vendita sarebbe quella di adeguare l'accisa minima, piuttosto che calcolare l'accisa minima come percentuale del prezzo di vendita al pubblico.

Al riguardo, si evidenzia, tuttavia, che nel decreto legislativo n. 504 del 1995 i suddetti importi minimi sono espressi per chilogrammo convenzionale, ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e andrebbero, pertanto, riparametrati sui valori indicati nel testo di revisione della Direttiva, ossia per numero di pezzi (come detto, 1000).

Se per i sigari la nuova aliquota prevista per l'accisa minima non altererebbe il mercato attuale relativo a tale tipologia di prodotti, per i sigaretti si avrebbero ricadute per la quasi totalità del mercato, con un aumento medio di incidenza fiscale di circa il 15 per cento.

Tabacchi da inalazione senza combustione

Nella proposta viene introdotta una nuova categoria anche per i tabacchi da inalazione senza combustione, per i quali l'aliquota minima può essere espressa alternativamente nella misura del 55% del prezzo di vendita al pubblico o con un importo minimo di 108€ per 1000 pezzi.

Per i suddetti prodotti si avrebbero notevoli ricadute su tutte le fasce di prezzo, con un potenziale effetto medio di aggravio di circa il 50%.

Altri tabacchi lavorati

Viene introdotta una nuova categoria, quella degli “altri tabacchi lavorati” (non da fumo), per i quali l’aliquota minima è espressa alternativamente nella misura del 50% del prezzo di vendita al pubblico o con un importo minimo di 143€ per chilogrammo.

Per la suddetta categoria, nella quale sono collocati il tabacco da fiuto e da mastico - residuale nel mercato italiano - si avrebbero notevoli ricadute su tutte le fasce di prezzo, con un potenziale effetto medio di aggravio di circa il 50%.

Nicotine pouches

Anche per le nicotine pouches viene introdotta una categoria ad hoc, con assoggettamento ad accisa (tali prodotti sono attualmente soggetti, nell’ordinamento italiano, ad imposta di consumo)

L’accisa da applicare può essere mantenuta specifica, come l’attuale imposta di consumo. L’aumento della tassazione previsto è notevole, considerato che attualmente l’imposta è pari a 22€ al chilogrammo, mentre quella prevista dalla Direttiva raggiunge 71,5€ al chilogrammo nel 2030 e 143€ al chilogrammo nel 2032.

Sui seguenti prodotti si rileva un impatto sul mercato di minore entità, tranne che per i prodotti liquidi da inalazione con elevato contenuto di nicotina:

Tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette

Considerate le fasce di prezzo nelle quali sono attualmente collocati i suddetti prodotti, la soluzione che comporterebbe ricadute meno rilevanti sui prezzi di vendita sarebbe quella di prevedere un’accisa minima pari al 62% del prezzo medio ponderato, che comporterebbe in media un aumento dei prezzi pari a circa 30 centesimi a pacchetto da 30 grammi.

I prodotti liquidi da inalazione

Viene introdotta nella proposta la categoria dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, da assoggettare ad accisa (prodotti attualmente sottoposti a imposta di consumo nel nostro ordinamento).

È stabilita un’aliquota minima di accisa, sulla base del livello di nicotina, pari a 0,12 euro/ml di liquido, per i prodotti con un contenuto di nicotina fino a 15 mg/ml, compresi i liquidi senza nicotina, e un’aliquota minima di accisa pari a 0,36 euro/ml per i prodotti con una concentrazione superiore ai 15 mg/ml.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota d’imposta, i suddetti prodotti non potrebbero più essere distinti, come all’attualità nel nostro ordinamento, in prodotti contenenti o non contenenti nicotina, bensì sulla base della concentrazione di nicotina. Tuttavia, mentre l’imposta attualmente prevista per i liquidi con una concentrazione di nicotina fino a 15 mg/ml risulta sostanzialmente in linea con quella attuale, per i prodotti con una concentrazione superiore a 15 mg/ml, ai quali corrisponde una quota di mercato pari a circa il 58%, è previsto un aumento rilevante, stimato intorno al 50%.

Per gli Altri tabacchi da fumo e il Tabacco per pipa ad acqua, risultando l’incidenza attuale dell’accisa sul prezzo di vendita al pubblico già superiore a quella minima proposta, non si rilevano impatti sul mercato.

Per il tabacco greggio viene individuata una categoria a sé stante, nell'ambito dell'accisa. Tenendo conto delle prassi degli Stati membri, il tabacco greggio è definito in via differenziale rispetto alle categorie esistenti di tabacco lavorato e, in pratica, include le foglie di tabacco e i prodotti intermedi. Sono previste misure di controllo penetranti, considerato che detto prodotto, stante la difficoltà fino ad oggi riscontrata nella qualificazione, è spesso oggetto di fenomeni illeciti. Attualmente, le foglie di tabacco possono essere prodotte e circolare senza controllo nell'UE. Detta circostanza ha portato alla produzione clandestina di sigarette contraffatte. Con la proposta in oggetto, l'attuale sistema elettronico di registrazione e monitoraggio dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa all'interno dell'UE si applica anche al tabacco greggio. Ciò allo scopo di supportare gli Stati membri nell'individuazione e nel contrasto del commercio illecito di prodotti del tabacco.

In ordine ai possibili effetti finanziari si precisa che sul territorio nazionale la previsione della vigilanza fiscale sul tabacco greggio, potrebbe portare secondo una prima valutazione a un recupero di accisa pari a circa 16.000.000 €/anno.

Incoerenze emergono, infine, sul piano della disciplina, ad esempio all'articolo 26 della proposta con riguardo alle fattispecie di esenzione e rimborso accisa, da cui risulta espunto il riferimento a "i tabacchi lavorati distrutti sotto vigilanza amministrativa". Detta esenzione potrebbe non corrispondere alla ratio che presiede le disposizioni in questione, le quali escludono la corresponsione dell'accisa o ne prevedono il rimborso in particolari casi di mancato consumo.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'adeguamento delle aliquote minime e l'introduzione di nuove categorie fiscali per alcuni prodotti del tabacco tradizionale, nonché per i prodotti di nuova generazione e per il tabacco greggio, richiederanno una corposa revisione del decreto legislativo 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise) che disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e il consumo, incluse le accise sui prodotti tabacco al fine di allineare le disposizioni esistenti con le nuove disposizioni previste a livello unionale. L'approvazione della proposta potrebbe comportare la necessaria "migrazione" di taluni prodotti da una categoria fiscale a un'altra, con ricadute anche sull'imposizione dei prodotti medesimi (prodotti liquidi da inalazione, i prodotti contenenti nicotina – cd. nicotine pouches, prodotti solidi da inalazione transiterebbero da categorie soggette ad imposte di consumo a categorie soggette ad accisa).

Per valutare, in prima istanza, alcuni degli effetti più evidenti occorre richiamare i seguenti punti.

La proposta prevede l'introduzione all'articolo 2 – DEFINIZIONI – paragrafo 4 - di una più ampia definizione di "nicotina" stabilendo che "per nicotina si intendono tutte le forme di nicotina, compresa la nicotina sintetica e i suoi analoghi"

Come sottolineato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, analoghi sintetici della nicotina potrebbero essere utilizzati/sfruttati dai produttori per eludere le normative fiscali incentrate esclusivamente sulla presenza (come all'attualità) o sulla concentrazione di nicotina nel prodotto (limiti previsti dall'articolo 22 della medesima proposta di direttiva).

La bozza di revisione, prendendo atto di tali possibili evenienze e dei casi critici segnalati, nonché delle conseguenze in termini di mancata/parziale tassazione di prodotti, sembra trovare soluzione estendendo la portata definitoria del termine nicotina.

La proposta stabilisce anche alcune modifiche attinenti ai sigari e ai sigaretti. In particolare, la definizione formulata di cui all'articolo 4 - par. 1- lettera a) relativa ai sigari o sigaretti “i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale o che ricopre interamente il prodotto, compreso, se del caso, il filtro, ma senza alcun ulteriore strato che copra parzialmente la fascia esterna; per quanto riguarda i sigari provvisti di bocchino, la fascia esterna non copre il bocchino” potrebbe comportare la modifica dell'attuale classificazione di alcuni prodotti già iscritti in tariffa come sigaretti. Per le caratteristiche degli stessi potrebbe essere necessario, in base ai nuovi parametri definitori, relativi agli ulteriori strati che coprono parzialmente l'involucro esterno, prevedere l'inquadramento nell'ambito delle sigarette.

Al paragrafo 2 del medesimo articolo viene creata una categoria a parte per i sigaretti, i quali vengono definiti come “sigari con un peso massimo pari a 3 grammi”.

Nell'ordinamento italiano i sigaretti costituiscono già una categoria a sé stante, ma attualmente sono considerati sigaretti dal decreto legislativo n. 504/1995 i sigari con un peso inferiore a 3 grammi, mentre la Direttiva come modificata include nei sigaretti anche i sigari con un peso pari a 3 grammi (compreso).

All'articolo 7 viene creata una nuova categoria per i tabacchi da inalazione senza combustione.

Il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che “per tabacco riscaldato si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.”

Il successivo comma 5 stabilisce che “I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo e all'articolo 5 sono considerati tabacco da fumo.”

Tale disposizione classifica i prodotti da inalazione contenenti tabacco come tabacchi da fumo. All'attualità nell'ordinamento nazionale l'articolo 39-bis del d.lgs504/95 lettera e-bis) disciplina “i tabacchi da inalazione senza combustione” definendoli al successivo comma 2 lettera e-bis) quali “i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione”. Detta disposizione interna, compatibile con la Direttiva 2014/40/UE che, al paragrafo 5 dell'articolo 2, definisce il prodotto del tabacco non da fumo quale il “prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione” e, al paragrafo 9 del medesimo articolo, definisce i prodotti del tabacco da fumo quali “prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo” non sembrerebbe all'attualità in linea con la succitata proposta di revisione

Nella suddetta categoria, inoltre, in virtù dell'articolo 7, comma 2 della Direttiva come revisionata “I prodotti costituiti interamente o in parte da sostanze diverse dal tabacco ma che rientrano comunque nella definizione di cui al paragrafo 1, ad eccezione dei liquidi per sigarette elettroniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono considerati tabacco riscaldato.”.

Pertanto, i "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina", attualmente disciplinati nell'ambito dei prodotti soggetti ad imposta di consumo dall'articolo 62-quater.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in esito alla modifica introdotta dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, per effetto delle nuove disposizioni contenute nella Proposta, sono nuovamente assimilati ai tabacchi da inalazione senza combustione, con evidenti ricadute sul piano della disciplina giuridica e fiscale e sulla filiera.

Talune perplessità e incertezze sul piano definitorio derivano dalla prescrizione di cui al-paragrafo 3 del medesimo articolo l" prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3 sono considerati sigarette "".

L'applicazione di tale disposizione potrebbe comportare che, qualora il prodotto risponda tanto ai requisiti di cui all'articolo 3 -sigarette- che ai requisiti di cui all'articolo 7 -HTP-, prevalga la classificazione fiscale relativa alla sigaretta e il prodotto debba essere inquadrato in detta categoria. Tale indicazione non sembra coincidere con la definizione di sigaretta di cui all'articolo 3, par. 1, lettera a), che prevede " i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1";

L'espressione "fumati" chiarisce che il prodotto deve essere fumato e non scaldato/inalato, come invece per gli HTP.

La stessa disciplina ora riportata è prevista per i casi di cui all'art. 4 e 5 (sigari o sigaretti e tabacchi da fumo), per la quale persistono le medesime perplessità.

In ordine ai prodotti liquidi da inalazione, l'articolo 9 formula la seguente definizione: per i "liquidi per sigarette elettroniche" si intendono:

- a) i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;
- b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche".

Tale definizione non ricoprenderebbe i cd aromi attualmente disciplinati dall'articolo 62 -quater comma 7 -quater del d.lgs 504/95.

Si evidenzia infatti che nel mercato italiano "i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione", ("aromi") sono disciplinati e soggetti ad imposta di consumo nella stessa misura dei prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Le nuove disposizioni non dovrebbero influire sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La revisione delle aliquote minime delle accise per i prodotti tradizionali e l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle disposizioni ai nuovi prodotti e al tabacco greggio (stabilendo per i medesimi l'armonizzazione e applicando le disposizioni relative al monitoraggio e al controllo già applicate ai prodotti tradizionali) richiederà una revisione delle attuali misure fiscali aggiornando i sistemi di calcolo e garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Le nuove competenze in materie di tabacco greggio richiederanno un'organizzazione capillare per il presidio del territorio e il rafforzamento dell'organico amministrativo.

In particolare, L'applicazione del sistema di controllo dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa (EMCS) al tabacco greggio richiederà, inoltre, in aggiunta ai costi specifici, attività di

coordinamento tra le amministrazioni al fine stabilire protocolli di comunicazione e collaborazione per affrontare le sfide legate al contrabbando e alla frode fiscale.

Le amministrazioni pubbliche dovranno stabilire meccanismi di valutazione per monitorare l'efficacia delle nuove aliquote e delle definizioni e classificazioni fiscali di nuova introduzione. Ciò richiederà risorse analitiche e capacità di raccolta e analisi dei dati per valutare l'impatto economico e sanitario delle modifiche

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La revisione della direttiva 2011/64/UE potrebbe comportare effetti significativi sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Le aziende produttrici e i rivenditori potrebbero affrontare un aumento dei costi operativi e di conformità a causa delle nuove aliquote fiscali e delle misure richieste per il tracciamento del tabacco greggio.

Il notevole incremento delle aliquote, in particolare in relazione a determinate categorie di prodotti, potrebbe implicare richieste di variazione dei prezzi presentate dai fabbricanti e/o importatori, atte a mantenere il livello di ricavi attualmente prodotti.

Un notevole, e non graduale, aumento dei prezzi dei prodotti potrebbe comportare un incremento di migrazione della domanda di prodotto dal mercato legale al mercato illegale, con possibile incremento dell'attuale livello di contrabbando e lo sviluppo di nuove attività di fabbricazione/contraffazione di prodotti del tabacco con notevoli rischi per il gettito erariale, la stabilità del mercato e la salute dei consumatori. Seppur l'aumento delle aliquote fiscali potrebbe potenzialmente generare maggiori entrate, da reinvestire in programmi di salute pubblica e prevenzione del tabagismo, delle quali beneficiano indirettamente i cittadini, al di sopra di una percentuale ottimale del carico fiscale, il gettito fiscale potrebbe diminuire a causa di fenomeni quali evasione fiscale, elusione della normativa di riferimento e la sottrazione all'accertamento

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel dei lavori di revisione nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate

**BOZZA***Ministero**dell'Economia e delle Finanze****Tabella di corrispondenza******ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012***

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

A. Oggetto dell'atto:
B. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.
– Codice della proposta: COM(2025) 580 del 16/07/2025
– Codice interistituzionale: 2025/0580
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 2, par. 1	Art. 39-bis, c. 1	
Art. 2, par. 2	Art. 62-quater, c. 1	
Art. 2, par. 3	Art. 39-bis	
Art. 2, par. 4	----	
Art. 3, par. 1	Art. 39-bis	Le disposizioni indicate di lato sono contenute nel testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 504/1995. Trattasi pertanto di disposizioni di natura primaria.
Art. 3, par. 2	Art. 39-bis	
Art. 3, par. 3	Art. 39-ter	
Art. 4, par. 1	Art. 39-bis	Non sembrerebbe, inoltre, necessario modificare conseguentemente anche la disciplina secondaria contenuta, principalmente, nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
Art. 4, par. 2	Art. 39-bis	
Art. 4, par. 3	Art. 39-ter	
Art. 5, par. 1	Art. 39-bis, 39-ter	
Art. 5, par. 2	Art. 39-bis	
Art. 5, par. 3	Art. 62-quater, c. 2	



BOZZA

Ministero

<i>dell'Economia e delle Finanze</i>	-----	
Art. 6	Art. 39-ter e 39-terdecies	
Art. 8	Art. 39-ter	
Art. 9, par. 1	Art. 62-quater	
Art. 9, par. 2	Art. 62-quater	
Art. 10	Art. 62-quater.1	
Art. 11, par. 1	-----	
Art. 12	Art. 39-octies	
Art. 13	Art. 39-octies	
Art. 14	Art. 39-octies	
Art. 15	Art. 39-octies	
Art. 16	Art. 39-octies	
Art. 17, par. 1	-----	
Art. 17, par. 2	-----	
Art. 18, par. 1	-----	
Art. 19, par. 1	Art. 39-octies	
Art. 20, par. 1	Art. 39-octies	
Art. 20, par. 2, lettere a), b), c), d)	Art. 39-terdecies	
Lett. f)		
Art. 20, par. 3	Art. 62-quater, Art. 62-quater.1 e Art. 62-quater.2	
Art. 20, par. 4		
Art. 20, par. 5	Art. 62-quater, Art. 62-quater.1 e Art. 62-quater.2	
Art. 21		
Art. 22, par. 1		
Art. 22, par. 2		
Art. 22, par. 3		
Art. 22, par. 4	-----	



BOZZA

Ministero

<i>dell'Economia e delle Finanze</i>	Art. 22, par. 5 Art. 23	Art. 39-quinquies Art. 39-quinquies	
	Art. 24		
	Art. 25		
	Art. 26	Art. 39-duodecies	
	Art. 27	-----	
	Art. 28	-----	
	Art. 29	-----	
	Art. 30	-----	
	Art. 31	-----	
	Art. 32	-----	
	Art. 33	-----	
	Art. 34	-----	